

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 08/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivi ricorsi i contribuenti Ge. En., Co. An. El., St. Fr. Ma., St. Ca. Em., St. Si. Ca., Co. El. An., Pe. Gi., Br. An. Ca. Ma., Ga. Ma. e Br. An. Ca. Ma. impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione n. Omissis relativo al 2004 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro con il quale veniva contestato ai contribuenti un maggior valore di acquisto della proprietà di terreni con destinazione, in parte edificatoria, siti nel comune di Vario d'Adda. Con il suddetto avviso il valore dichiarato pari ad euro 598.967,00 veniva rettificato ed elevato ad euro 821.535,00 maggiorato delle imposte, sanzioni ed interessi. A sostegno, i ricorrenti affermano che il maggior valore accertato era la conseguenza di un errore materiale nella quantificazione delle superficie ricadenti nella zona D2 - produttiva ed artigianale di espansione e che applicando il medesimo metodo di calcolo utilizzato dall'Ufficio alle reali superficie edificabili risultava che il valore dichiarato era congruo. Veniva altresì evidenziato che il comune di Vario d'Adda aveva quantificato il valore delle aree rientranti in zona F pari ad euro 25,00 al mq, mentre quelle ricomprese nella zona D2 pari ad euro 44,00 e che applicando tali valori alle superficie compravendute il valore dichiarato risulterebbe superiore a quello risultante dal calcolo suddetto.

Concludevano i contribuenti chiedendo preliminarmente l'annullamento dell'avviso per mancanza del presupposto impositivo e quindi in via subordinata una riduzione del valore accertato.

L'Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro si costituiva precisando che i ricorrenti in data 25.7.2006 avevano presentato istanza di accertamento con adesione e che dalla relazione tecnica esibita risultava che i "mq effettivamente ricadenti nella zona D2 sono 4682 anziché 6890." e quindi evidenziava che "applicando il metodo di calcolo utilizzato su mq4682 il valore dichiarato dalle parti risulterebbe congruo per euro 821.537,00 a fronte di euro 598.967,00 dichiarati".

Con verbale reso in contraddittorio dell'11.1.2006 l'ufficio comunicava alle parti che il valore al mq della zona F, per il quale vi era possibilità di adesione, è pari ad euro 25,00 così come riferito dall'ufficio Tecnico del comune di Vario d'Adda; detto valore risulta confermato da quanto affermato dagli stessi contribuenti che non contestato il metodo di calcolo usato dall'Ufficio, pertanto il valore a seguito di rettifica è pari ad euro 724,924,00 e l'Ufficio in via di autotutela procederà alla variazione in tal senso.

L'Agenzia delle Entrate concludeva chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per carenza dei motivi a sostegno e nel merito il rigetto accertando la legittimità e correttezza del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con sentenza del 14.5.2007, dopo aver riunito i ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi determinava il valore del terreno compravenduto in euro 724.940,00, operando la compensazione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza i contribuenti presentavano atto di appello chiedendo in riforma della sentenza dichiarando il valore del terreno indicato nel rogito congruo atteso l'errore materiale in cui è incorso l'Ufficio nei propri conteggi, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53

comma 2 del d.l.gs 546/1992 per omesso deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria di Bergamo, e nel merito l'infondatezza dello stesso, concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.

All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, il Collegio dopo aver riunito gli appelli, perviene alla conclusione dell'infondatezza dell'appello.

Invero, parte appellante contesta il cambiamento da parte dell'Ufficio delle originarie motivazioni (metodologia di calcolo) contenute nell'avviso di rettifica e liquidazione e censura la sentenza ritenendo che la motivazione non avrebbe tenuto in considerazione l'accertato errore materiale.

Le critiche sollevate sono del tutto inconsistenti dal momento che l'accertato errore è stato preso in considerazione dalla motivazione della sentenza che si è limitata a rifare i conteggi operando una corretta suddivisione delle aeree ricomprese nelle zone F e D2; nello specifico la sentenza ha evidenziato che l'area della zona F è estesa per mq 6668 mentre l'area della zona D2 è pari a mq 4682 e quindi rideterminando i conteggi risulta che la l'area della zona F ha un valore di euro 166,700,00 mentre l'area della zona D2 assume il valore di euro 558.240,00 per un totale di euro 724.940,00.

Quanto al presunto cambiamento di metodologia di calcolo asseritamente operato dall'Ufficio si rileva l'infondatezza della censura non risultando alcuna variazione nella metodologia ma solo una presa d'atto dell'errore dell'estensione delle aree.

Le spese del presente grado non possono che seguire la soccombenza e pertanto parte appellante deve essere condannata alle spese che si liquidano in euro 1.000,00 a titolo di onorari e diritti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 a titolo di diritti ed onorari.